
Azienda Gestione Edifici Comunali
DEL COMUNE DI VERONA

***AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MINUTO DA CUCINA
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEI SITI IN GESTIONE AD
AGEC.***

CSDP **CAPITOLATO SPECIALE**
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il presente CSDP ha per oggetto la fornitura di materiale minuto necessario per il regolare funzionamento delle cucine negli asili nido, scuole per l'infanzia e primarie del Comune di Verona in gestione ad Agec e devono essere conformi alle prescrizioni e specifiche tecniche allegate allo stesso.

Tutti i prodotti forniti dovranno essere corredati da dichiarazioni di Conformità (Moca) che garantiscono il rispetto dei principali regolamenti comunitari (1935/2004/CE, 2023/2006/CE etc.) e relative normative nazionali vigenti in materia di produzione/realizzazione di materiali a contatto con alimenti.

L'appaltatore dovrà garantire la fornitura delle seguenti tipologie di materiali: affilacoltelli, apriscatole, bacinelle in plastica, batticarne, bicchieri, bollilatte, caraffe, centrifughe, cestini portapane, ciotoline, colapasta, colini, coltelli, cucchiaini, cucchiari, forbici, forchette, fruste, imbuti, colagnocchi, mestoli, molle, padelle, palette, pelapatate, piatti, schiacciapate, schiumarole, spatole, taglieri, tazze, vassoi, affettamele, ecc., come meglio identificati nell'elenco dei prodotti.

I materiali offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate dalla scrivente Azienda. Prioritariamente alla prima fornitura di ogni tipologia di prodotti, la ditta aggiudicataria dovrà sottoporre una campionatura alla scrivente Azienda per ottenerne l'approvazione. Se ritenuto necessario, su richiesta di Agec, dovrà essere presentata la scheda tecnica del prodotto che ne attesti l'analogia con quello richiesto. E' in ogni caso facoltà di Agec non accettare prodotti con caratteristiche ritenute non idonee.

Per ciascun prodotto non è fissato alcun obbligo di acquisto di quantitativi minimi poiché le quantità di ciascun materiale saranno di volta in volta specificate negli ordini di fornitura in funzione delle esigenze operative di AGECE.

La fornitura si intende comprensiva degli accessori, del trasporto e dello scarico con mezzi idonei presso i magazzini di AGECE con imballaggio in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti.

1.2 - MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna avverrà presso la struttura aziendale di Via San Cristoforo 2, Verona, previo appuntamento, in quanto si provvederà alla contestuale verifica di rispondenza dei requisiti dei prodotti, a seguito della quale verrà redatto apposito verbale, che, se avente esito positivo, costituirà l'autorizzazione all'emissione della fattura di fornitura.

L'appaltatore comunicherà al Responsabile della Esecuzione del Contratto - a mezzo mail - l'evasione completa del singolo ordine di fornitura e i DDT relativi.

I prodotti dovranno essere consegnati e scaricati a terra, imballati in confezionamenti idonei a facilitarne la movimentazione presso il magazzino AGECE.

Qualora il collo contenente i materiali richiesti, dovesse presentarsi, anche parzialmente danneggiato non sarà preso in carico, ma restituito seduta stante al trasportatore.

La consegna di tutta l'attrezzatura, conformemente a quanto indicato nei singoli ordini dal DEC, dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine assegnato nell'ordine, che comunque non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi.

1.3 - VERIFICHE DELLA FORNITURA

L'appaltatore comunicherà, a mezzo mail, al DEC la data di consegna del materiale che dovrà essere effettuata rispettando tempi e luoghi indicati nell'ordine.

Al momento della consegna dei materiali, verrà effettuata una verifica a vista della consistenza, qualità ed integrità degli imballaggi della fornitura a cura degli incaricati di AGECE. Gli stessi procederanno, se ritenuto opportuno, anche a verificare il funzionamento di tutta o di parte dell'attrezzatura consegnata. Qualora non dovessero riscontrarsi anomalie, verrà firmato il documento fiscale di consegna e trasporto riportante, a pena di rifiuto del materiale, i codici AGECE identificativi dei materiali così come richiesti nell'ordine.

Restano salve le successive condizioni di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione dei materiali consegnati.

1.4 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice è obbligata:

1. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente CSDP e degli altri elaborati progettuali, nei luoghi e nei locali indicati da AGECE;
 2. ad inviare alla Stazione Appaltante le conferme d'ordine relative alle singole forniture;
 3. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l'uso di destinazione, nonché l'assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
 4. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento secondo quanto prescritto dalla Stazione Appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della fornitura;
 5. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa nei modi e tempi fissati dalla Stazione Appaltante;
 6. a garantire che i prodotti siano nuovi di fabbrica, dotati di marchio e consegnati negli imballi originali di fabbricazione.
- Nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

1.5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 1 anno decorrente dalla data di avvio della fornitura con possibilità di eventuale proroga tecnica di sei mesi.

Al termine di tale periodo il contratto si intenderà automaticamente scaduto senza necessità di disdetta alcuna. L'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale.

Il contratto sarà da ritenersi quindi scaduto alternativamente al raggiungimento del predetto periodo o alla copertura del suo ammontare.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare la durata del contratto, qualora alla scadenza del predetto periodo non fosse stato coperto il suo ammontare.

1.6 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto, posto a base di gara della fornitura, per la durata di 1 anno, è di € 55.077,99 oltre IVA.

E' prevista una eventuale proroga tecnica di sei mesi per un importo stimato di € 27.539,99 oltre IVA. L'importo complessivo stimato dell'appalto ammonta a € 82.616,99.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, considerato che la fornitura avverrà in luoghi e momenti non interferenti con le attività aziendali.

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b del D.Lgs 50/2016, determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità indicate nel modello offerta posto a base del preventivo;

La gara sarà considerata valida anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, conveniente e non anomala ad insindacabile giudizio di AGECE.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte pari o in aumento.

L'importo della fornitura è stato determinato sulla scorta dello storico in possesso della scrivente Azienda, pertanto in fase di esecuzione contrattuale potranno verificarsi delle variazioni rispetto alle quantità preventivate. Conseguentemente eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni richieste non costituiscono motivo per l'Appaltatore di risolvere anticipatamente il contratto e lo impegnano ad applicare le stesse condizioni, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri documenti contrattuali che l'Affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, nei modi prescritti, comprese le spese per il carico, la fornitura, il trasporto dei materiali, le assicurazioni ed imposte, le spese generali, l'utile d'impresa e quanto altro necessario per la completa esecuzione delle prestazioni in oggetto.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Affidatario nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico.

I prezzi di affidamento sono impegnativi e vincolanti e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta e sino alla ultimazione della consegna.

L'entità della fornitura richiesta sarà correlata al reale fabbisogno di AGECE che si verificherà durante l'esecuzione del contratto, pertanto AGECE si riserva di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate in corso di contratto.

La ditta dovrà altresì essere disponibile a fornire prodotti non indicati nelle descrizioni tecniche allegate e di cui dovesse manifestarsi l'esigenza di approvvigionamento con prezzo da concordare con AGECE stessa.

1.7 - GARANZIA POST VENDITA

AGECE, a suo insindacabile giudizio, potrà restituire la merce che all'esame obiettivo o alla messa in funzione, risultasse difettosa o comunque non rispondente ai requisiti richiesti. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce e le eventuali spese saranno poste a carico dell'Appaltatore.

La garanzia non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

I materiali oggetto della fornitura sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla data di consegna, e, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del codice civile, il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di 90 giorni dalla scoperta.

Nel caso in cui entro un periodo di 2 anni dalla data di consegna, AGECE dovesse riscontrare sull'attrezzatura fornita, utilizzata conformemente alle norme tecniche, anomalie di funzionamento attribuibili a vizi o difetti di costruzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a sostituirla con altre conformi alle prescrizioni del Capitolato, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.

1.8 - CAMPIONATURA DEI MATERIALI

Qualora Agec lo ritenesse necessario, prima dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto, o con riserva in fase di perfezionamento della stessa, potrebbe richiedere che la ditta aggiudicataria fornisca una campionatura di tutti gli articoli offerti, con la relativa documentazione tecnico-amministrativa, da depositare entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta presso la sede della refezione scolastica sita in Via San Cristoforo 2 – Verona, per accertare la rispondenza dell'attrezzatura offerta alle indicazioni tecniche richieste.

In caso di esito negativo di tale controllo, AGECE richiederà la sostituzione dei modelli ritenuti non conformi con altri aventi le caratteristiche richieste.

In tale evenienza, la mancata presentazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, anche di un solo articolo non conforme, Agec potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare l'aggiudicazione definitiva della gara.

CAP. 2 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO

2.1 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si adotteranno le seguenti abbreviazioni:

RUP : Responsabile Unico del Procedimento
DEC : Direttore dell'Esecuzione del Contratto
CSDP : Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
DUVRI : Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
RSPP : Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
CME : Computo Metrico Estimativo

2.2 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato 'a misura', come definito all'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

2.3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSDP, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- il Modello Offerta

Per quanto non previsto dal presente CSDP, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., al D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate, nonché al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'Appaltatore dichiara altresì di conoscere le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto.

2.4 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

2.2.1 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire 'garanzia definitiva', il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione, rilasciate da imprese bancarie o assicurative, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata presentazione della cauzione definitiva nei tempi fissati dalla Stazione Appaltante potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 % dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 % è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

2.2.2 SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro), senza alcuna esclusione od eccezione.

2.2.3 MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO

Si precisa che la mancata o ritardata presentazione dei documenti richiesti dalla Stazione Appaltante e necessari alla stipula del contratto potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria o ad altro operatore economico.

Sono a carico dell'Appaltatore inadempiente le maggiori spese che la stazione appaltante dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore da eventuali responsabilità.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la liquidazione di quanto dovuto.

2.5 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La fidejussione è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Qualunque variazione alle indicazioni previste dai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione deve essere riscontrata formalmente, sempre per iscritto, dal RUP e dal DEC. In difetto di tale riscontro, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante medesima per pagamenti effettuati a favore di persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

2.6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni a persone o cose, provocati nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a dimostrare di avere stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni materiali e diretti verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O) con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per ogni sinistro e persona. La polizza dovrà essere mantenuta fino alla scadenza del contratto di appalto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre responsabile per la perdita, danneggiamento, avaria del materiale trasportato dai propri dipendenti ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.

Nel caso di danni dipendenti da cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, questo è tenuto a darne comunicazione ad Agec entro massimo 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto di risarcimento.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, prima, durante o dopo l'esecuzione del servizio.

2.7 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore esegue in proprio la fornitura, pena la risoluzione del contratto in danno. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in vigore al momento della pubblicazione del bando.

Il subappalto non può superare la quota massima ammessa dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in vigore al momento della pubblicazione del bando.

L'Appaltatore che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto deve presentare alla Stazione Appaltante apposita documentata istanza con allegata la documentazione prevista succitata.

Prima di autorizzare i servizi in subappalto la Stazione Appaltante provvederà, se necessario, a verificare che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., nei modi previsti dalla legge. Tuttavia la certificazione potrà essere momentaneamente o definitivamente sostituita da dichiarazione sostitutiva redatta e sottoscritta a termini di legge.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della stazione appaltante, del servizio oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dello svolgimento delle prestazioni.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ovvero:

- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore,
- su richiesta del subappaltatore.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Inoltre in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo

dal certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, come previsto dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

2.8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di urgenza ed in particolare allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità, la Stazione Appaltante, dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more di stipulazione dello stesso, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione o comunque secondo le indicazioni ivi contenute, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a darne immediata esecuzione ed ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del DEC.

L'esecuzione della fornitura ha inizio a seguito di formale consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dall'intervenuta stipula del contratto, previa convocazione dell'Appaltatore.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per l'avvio dell'esecuzione del contratto, il DEC fissa un nuovo termine perentorio per l'avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale costo aggiuntivo per l'indizione di una nuova procedura di aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei servizi, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

2.9 - ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A termine del contratto, sia per durata che per consumo, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) ha luogo non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, quando risulti che l'Appaltatore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto stesso. Il CRE ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Trascorso tale termine, il CRE si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e procede allo svincolo della cauzione definitiva.

2.10 - CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione dei crediti, salvo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima dell'emissione del certificato di pagamento.

2.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione formale, e fatti salvi i diritti per il risarcimento dei maggiori danni patiti, nei casi di gravi inadempimenti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e comunque nei seguenti casi:

1. cessione del contratto;
2. inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, norme igienico-sanitarie;
3. fallimento dell'Appaltatore;
4. di frode o negligenza dell'Appaltatore;
5. subappalto non autorizzato;
6. inosservanza degli obblighi e delle clausole contrattuali;
7. utilizzo di personale non dipendente dell'Appaltatore anche per una sola infrazione;
8. ammontare delle penali superiore al 10 % dell'importo netto del contratto;
9. inadempienza ai termini fissati per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 2.6.

Nel caso in cui il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2.12 - RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante può recedere in tutto o in parte dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., anche a seguito di diminuzione degli immobili e delle attività in gestione, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere oltre al corrispettivo per i servizi regolarmente effettuati.

Il recesso avrà effetto dal giorno riportato nella relativa comunicazione di AGECE.

Trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2.13 - CORRISPETTIVO E VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

La liquidazione delle prestazioni avverrà a cadenza mensile per mesi interi di calendario.

Relativamente al primo mese il periodo di contabilizzazione partirà dalla data di concreto avvio della fornitura e comprenderà anche il mese intero successivo.

In merito alla possibile modifica dell'importo del contratto durante il periodo di efficacia, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed il cap.2.3 del presente CSDP.

2.14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ad inizio di ogni mese l'appaltatore presenterà ad Agec un documento riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel corso del mese precedente, riportante il numero di ordine di fornitura ed i prezzi unitari contrattualmente stabiliti, correlato da una copia dei documenti di trasporto relativi a detti ordini e debitamente sottoscritti dal personale Agec che ha effettuato il ritiro dei prodotti.

Verificato tale documento, il RUP di Agec emetterà il Certificato di Pagamento, costituente unico titolo all'emissione della fattura.

Le fatture emesse in assenza dell'emissione del Certificato di Pagamento, verranno respinte.

Le prestazioni verranno liquidate applicando i prezzi unitari offerti ed indicati nel modello offerta, alle quantità effettivamente fornite che dovranno corrispondere con quelle effettivamente richieste da Agec.

I pagamenti sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura. Le fatture dovranno riportare il codice CIG dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà emettere una fattura per ogni centro di costo aziendale, sulla base delle indicazioni riportate nel certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

AGEC è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura simile.

A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal riguardo l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'Appaltatore dovrà allegare alla fattura elettronica copia digitale del relativo certificato di pagamento sottoscritto precedentemente dal RUP.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2.15 - PENALI

Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio previste dal presente CSDP.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna di ogni prodotto, salvo preventivo accordo con AGECE nel ritardare la consegna, viene applicata una penale giornaliera, da detrarsi dalle somme spettanti all'Appaltatore, pari allo 0,50% del valore contrattuale dei materiali consegnati in ritardo. Tale penale viene raddoppiata a partire dal 16mo giorno di ritardo.

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel presente CSDP, nonché delle direttive impartite da AGECE comporterà a carico dell'Appaltatore l'applicazione di una penale di € 300,00 (trecento/00) salvo il diritto di AGECE alla risoluzione del contratto.

Le penali di cui sopra sono comminate mediante nota di addebito a valere sui pagamenti più immediati, previa contestazione scritta da parte di AGECE.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che AGECE intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Le somme eventualmente trattenute a titolo di penale verranno trattenute sui crediti maturati dall'Appaltatore o, eventualmente, rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

In caso del riscontro di irregolarità AGECE farà pervenire all'Appaltatore le osservazioni e le non conformità rilevate dagli organi di controllo e/o dai suoi incaricati.

L'Appaltatore potrà contro dedurre a quanto contestato entro il termine di 5 giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della segnalazione. Se entro tale termine AGECE non riceverà le suddette controdeduzioni ovvero le stesse non siano ritenute giustificative dell'accaduto, AGECE applicherà le penali previste dal contratto derivante dal presente Capitolato dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, AGECE avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al momento della risoluzione.

L'applicazione di oltre 5 penali nell'arco temporale di 6 mesi, comporta la possibilità da parte di Agec di risolvere unilateralmente il contratto.

2.16 - ESECUZIONE IN DANNO E GESTIONE DEI SINISTRI

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando il concorrente che segue in graduatoria, o altro operatore economico.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati alla Stazione Appaltante per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. La Stazione Appaltante potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

2.17 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva. In tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

2.18 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione e da altri casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dovranno documentarlo con copia autentica degli atti originali.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

2.19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

2.20 - RINVIO NORMATIVO

L'esecuzione della fornitura è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni previste nel contratto e allegati, nonché al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

Si richiamano di seguito, a titolo non esaustivo, il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i Regolamenti Comunali, le norme tecniche europee CEI, CNR, UNI, ecc.

L'Appaltatore è tenuto comunque ad osservare ogni prescrizione di legge di regolamento in materia attualmente in vigore o che sia emanata nel corso dell'esecuzione del contratto.

2.21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it; tel. + 39 045 8051311;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rp.d.privacy@agec.it; PEC: infoagec@pec.agec.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dall'Area Gestione Patrimonio e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGECE" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Ristorazione ed Eventi di AGECE.

2.22 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di Agec, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.agec.it menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.